

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 29 MARZO 2019 N.57 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale",
IN ATTUAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA
E DELLE RACCOMANDAZIONI 6 e 7 DEL GAFI

A. INTRODUZIONE

1. Premesse

Nell'ambito della sua azione volta a mantenere e/o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è dotato di un assetto normativo e di un meccanismo per la prevenzione e il contrasto al terrorismo, al suo finanziamento e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Tramite specifiche risoluzioni, il Consiglio di Sicurezza impone restrizioni di natura preventiva (le cosiddette "misure restrittive" o "sanzioni") nei confronti di soggetti in qualunque modo collegati ad una rete terroristica o ad attività di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Vi sono varie tipologie di misure restrittive, che vanno da sanzioni economiche, embargo sulle armi, restrizioni finanziarie, divieti di viaggio, cessazione delle relazioni diplomatiche sino ad azioni militari collettive.

Le risoluzioni istituiscono altresì i Comitati delle Sanzioni, la cui preminente attività è quella di redigere, mantenere e costantemente aggiornare le liste dei soggetti nei cui confronti devono essere applicate le misure restrittive. Le designazioni vengono da questi effettuate ove si ritenga che un soggetto, sulla base di criteri di volta in volta stabiliti dalle risoluzioni, sia coinvolto o collegato in qualunque modo al terrorismo o al suo finanziamento, ovvero ad attività di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Di cruciale importanza nell'opera di designazione sono anche le indicazioni fornite dai singoli paesi (le proposte di designazione). Le designazioni effettuate dal Consiglio di Sicurezza o da un suo Comitato sono vincolanti – in quanto adottate in base al Capitolo VII della Carta ONU – ed obbligano gli Stati a procedere all'applicazione delle misure restrittive nei confronti dei soggetti inseriti nelle suddette liste.

Va aggiunto che le risoluzioni prevedono generalmente eccezioni all'applicazione delle sanzioni.

Nell'ambito delle sanzioni previste dalle risoluzioni ONU, particolare attenzione va rivolta alla misura del congelamento di beni o fondi detenuti o controllati da individui, gruppi o entità designati dal Consiglio di Sicurezza o dai suoi Comitati per le Sanzioni. In considerazione del fatto che gli strumenti finanziari sono sovente utilizzati per compiere attività criminali che alimentano, direttamente o indirettamente, il terrorismo internazionale e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'imposizione di una misura di congelamento risulta, dunque, di particolare importanza.

Inoltre, l'obbligo di dare attuazione alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo, al suo finanziamento e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, è, altresì, ribadito dalle raccomandazioni 6 e 7 del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).

Le presenti linee guida mirano ad esplicitare il contenuto delle citate risoluzioni e, conseguentemente, delle raccomandazioni 6 e 7 del GAFI, per chiarire come le stesse trovino attuazione nella Repubblica di San Marino.

2. Contenuto delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attuate dalla Repubblica di San Marino

a. Risoluzione 1267 (1999)/ 1989 (2011)/ 2253 (2015) e successive risoluzioni (Sanzioni contro ISIL e Al-Qaeda)

La risoluzione 1267(1999) ha introdotto come misura specifica per la lotta al terrorismo il congelamento di

beni e fondi detenuti o controllati dai Talebani, da Al-Qaida, da Osama bin Laden, o da individui, gruppi o entità a loro associati. In particolare, detta risoluzione ha istituito il Comitato per le Sanzioni (Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee, detto anche Comitato 1267) avente, fra l'altro, il compito di compilare e aggiornare una lista di soggetti nei cui confronti deve essere adottato il provvedimento di congelamento. Nello svolgimento di questa attività di designazione, il Comitato si avvale delle proposte di designazione provenienti dagli Stati Membri.

Attraverso le risoluzioni 1988 (2011) e 1989 (2011) la lista predisposta dal Comitato Sanzioni 1267 è stata scissa in due liste separate, quella di Al-Qaida e quella dei Talebani. Con la risoluzione 2170 (2014) l'ISIL viene definito come "splinter group of Al-Qaida" ed i nominativi dei soggetti collegati a tale rete terroristica vengono così inclusi nella lista sanzioni contro Al-Qaida, che ora porta il nome di "Lista delle sanzioni contro l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda".

b. Risoluzione 1988 (2011) e successive Risoluzioni (Sanzioni contro i Talebani)

Con la risoluzione 1988 (2011) è stato istituito il Comitato per le Sanzioni 1988 avente, fra l'altro, il compito di determinare e mantenere una lista di nominativi di individui e entità associati con i Talebani. Il Comitato nel predisporre la lista, riceve le proposte di designazione provenienti dagli Stati Membri. Gli Stati Membri sono tenuti a recepire tale lista, adottando il congelamento e le altre misure restrittive (divieto di ingresso o di uscita dai loro territori, embarghi) nei confronti degli individui o entità inseriti nella lista.

c. Risoluzione 1373 (2001)

La risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001) prevede un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica, rimettendo, a differenza delle altre risoluzioni, ai singoli Stati il potere di individuare e designare gli individui, i gruppi o le entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo. Il Comitato istituito dalla risoluzione, il *Counter Terrorism Committee*, non ha, invero, il potere di formulare liste di presunti terroristi, bensì quello di controllare l'attuazione della risoluzione sulla base di rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a fornire al Comitato stesso.

d. Risoluzione 1718 (2006) e successive risoluzioni

Con la risoluzione 1718 (2006) e successive risoluzioni, sono state disposte, tra l'altro, sanzioni finanziarie e commerciali nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea. È stato inoltre istituito il Comitato 1718 avente, fra l'altro, il compito di determinare e mantenere una lista di nominativi di individui e entità che, a vario titolo, forniscono supporto ai programmi nucleari e balistici della Repubblica Popolare Democratica di Corea e nei cui confronti sono applicate misure restrittive.

e. Risoluzione 2231 (2015)

La risoluzione 2231 (2015) rappresenta l'ultima delle risoluzioni relative ai programmi nucleari sviluppati dall'Iran. Tale risoluzione ha approvato il Piano d'azione congiunto globale (c.d. Joint Comprehensive Plan of Action), ovvero l'accordo internazionale sull'energia nucleare in Iran, raggiunto tra l'Iran, i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Unione Europea. Questo accordo prevede la revoca progressiva delle sanzioni imposte nei confronti dell'Iran dalle precedenti risoluzioni, dietro impegno dell'Iran stesso ad accettare una serie di progressive riduzioni allo sviluppo del proprio programma nucleare fino al completo esaurimento. Con riferimento alla misura di congelamento, gli Stati devono continuare per otto anni decorrenti dalla data di adozione del Piano d'azione congiunto globale (18 ottobre 2015) a congelare i beni o fondi di individui o entità designati dal Comitato 1737 o dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi della stessa risoluzione 2231 (2015).

Alcuni individui ed entità soggetti alla misura restrittiva del congelamento dei beni, nonché al divieto di viaggio, ai sensi della preesistente Lista delle sanzioni istituita con risoluzione 1737, sono infatti confluiti nella nuova lista creata dalla risoluzione 2231.

3. Contenuto delle Raccomandazioni 6 e 7 del GAFI

La raccomandazione 6 del GAFI “*Sanzioni finanziarie mirate relative al terrorismo e al finanziamento del terrorismo*” recita:

I Paesi devono implementare sanzioni finanziarie mirate in conformità a quanto stabilito dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla prevenzione e soppressione del terrorismo e del finanziamento del terrorismo. Le Risoluzioni impongono ai Paesi di congelare senza ritardo fondi e/o altri beni appartenenti a, e a garantire che nessun fondo o altro bene sia messo, direttamente o indirettamente, a disposizione o a vantaggio di, qualsiasi individuo o entità (i) designato dal, o in virtù dell'autorità del, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso in virtù della Risoluzione n. 1267 (1999) e delle Risoluzioni successive; o (ii) designato dal Paese interessato in conformità alla Risoluzione n. 1373 (2001).

La raccomandazione 7 del GAFI “*Sanzioni finanziarie mirate relative alla proliferazione delle armi di distruzione di massa*” recita:

I Paesi devono implementare sanzioni finanziarie mirate in conformità a quanto stabilito dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla prevenzione, soppressione e smantellamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del relativo finanziamento. Le Risoluzioni impongono ai Paesi di congelare senza ritardo fondi e/o altri beni appartenenti a, e a garantire che nessun fondo o altro bene sia messo, direttamente o indirettamente, a disposizione o a vantaggio di, qualsiasi individuo o entità designato dal, o in virtù dell'autorità del, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

Tali raccomandazioni, dunque, impongono l'obbligo in capo agli Stati di adottare le misure di congelamento, in conformità a quanto disposto dalle già citate risoluzioni, nei confronti di individui che sono stati designati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in quanto in qualunque modo collegati al terrorismo, al suo finanziamento o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il congelamento ha finalità preventive ed è diretto a bloccare beni o fondi potenzialmente destinati a finanziare attività terroristiche.

B. ATTUAZIONE DELLE RISOLUZIONI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. In che modo la Repubblica di San Marino ha dato attuazione alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo, al suo finanziamento e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa?

La Repubblica di San Marino ha adottato la Legge 29 marzo 2017 n.57 *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”* al fine di attuare tempestivamente le misure restrittive disposte nei confronti di qualsiasi individuo, gruppo o entità:

- a) designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e, quindi, iscritto nelle liste delle Nazioni Unite;
- b) designato dal Comitato per le Misure Restrittive, ai sensi della risoluzione delle Nazioni Unite 1373 (2001) e, quindi, iscritto nella lista nazionale.

2. Cosa si intende per “liste delle Nazioni Unite”?

Per liste delle Nazioni Unite devono intendersi gli elenchi di soggetti (individui, gruppi ed entità) predisposti ed emendati periodicamente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, cui applicare le misure restrittive previste dalle risoluzioni.

Nel predisporre tali elenchi, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o i suoi competenti Comitati si basano sulle proposte di designazione avanzate dagli Stati Membri. Infatti, le risoluzioni esortano gli Stati Membri a proporre la designazione di individui, gruppi o entità ai competenti organismi delle Nazioni Unite qualora ritengano che questi siano in qualsiasi modo collegati al terrorismo, al suo finanziamento o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

3. Su quale base si ritiene che un individuo, gruppo o entità sia collegato al terrorismo, al suo finanziamento o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa?

Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite stabiliscono criteri in base ai quali ritenere che un soggetto è collegato al terrorismo o al suo finanziamento, o in attività di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

A titolo meramente esemplificativo, ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999), 2253 (2015) e successive risoluzioni, gli atti e le attività che indicano che un individuo, gruppo o entità è associato all'ISIL e ad Al-Qaida includono:

- a) la partecipazione al finanziamento, alla pianificazione, all'agevolazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti o attività da parte, in connessione con, nel nome, per conto o in favore dell'ISIL o Al-Qaida;
- b) la vendita o il trasferimento di armi o materiali connessi, a favore dell'ISIL o Al-Qaida;
- c) il reclutamento o qualsiasi altro supporto ad atti o ad attività di Al-Qaida, dell'ISIL, o di ogni loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione.

4. Qual è l'Autorità sammarinese competente a formulare ai competenti organismi delle Nazioni Unite proposte di inclusione nelle liste?

Il Comitato per le Misure Restrittive può formulare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o ad un suo Comitato proposte per includere individui, gruppi o entità nelle liste, qualora vi siano elementi di fatto che lo inducano a ritenere che il nominativo in questione soddisfi i criteri stabiliti dalle rilevanti risoluzioni.

5. Che cos'è la lista nazionale e chi può esservi iscritto?

La lista nazionale è l'elenco di soggetti (individui ed entità) predisposto ed emendato periodicamente dal Comitato per le Misure Restrittive. Al fine dell'individuazione dei soggetti da designare, il Comitato per le Misure Restrittive si serve di ogni informazione fornitagli dalle autorità nazionali (Autorità di polizia, Ufficio Centrale Nazionale Interpol, Agenzia di Informazione Finanziaria, Amministrazioni pubbliche, Autorità

giudiziaria), ovvero provenienti da omologhe autorità estere.

Un individuo o entità è inserito nella lista Nazionale qualora il Comitato per le Misure Restrittive ritenga che:

- a) l'individuo o entità abbia commesso o tentato di commettere atti terroristici o con finalità di terrorismo, ovvero abbia partecipato o in qualsiasi modo facilitato la realizzazione di atti terroristici o con finalità di terrorismo;
- b) l'entità sia partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da qualsiasi individuo o entità di cui alla lettera a);
- c) l'individuo o entità agisca in nome, per conto, o sotto direzione di qualsiasi individuo o entità di cui alla lettera a).

6. Dove è possibile reperire tali liste aggiornate?

Le liste delle Nazioni Unite aggiornate sono rinvenibili, *in primis*, sul sito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (www.un.org/sc/suborg/en). In secondo luogo, sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (www.esteri.sm) è stata predisposta una sezione appositamente dedicata alla pubblicazione degli aggiornamenti delle liste delle Nazioni Unite, la quale ha valore ufficiale e sostituisce il recepimento di tali aggiornamenti tramite Delibera del Congresso di Stato. Per rendere più agevole la consultazione, nella medesima sezione è presente un collegamento diretto con la Lista Consolidata, costantemente aggiornata dal Consiglio di Sicurezza, che raggruppa tutti gli elenchi aggiornati di persone fisiche e giuridiche oggetto delle misure restrittive disposte in sede ONU. Un collegamento diretto alle Liste ONU aggiornate è presente altresì sul sito internet dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (www.aif.sm).

La lista nazionale aggiornata, è anch'essa pubblicata su apposita sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (www.esteri.sm). Ogni modifica apportata alla predetta lista, inclusa la cancellazione di un nominativo, è resa nota tramite pubblicazione della stessa lista sul medesimo sito nella sua versione aggiornata. Un collegamento diretto alla lista nazionale aggiornata è presente altresì sul sito internet dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (www.aif.sm).

7. Chi modifica o aggiorna le liste?

Le liste delle Nazioni Unite sono aggiornate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal suo competente Comitato secondo procedure stabilite dal Consiglio stesso.

Gli aggiornamenti alle liste del Consiglio di Sicurezza o di un suo Comitato sono periodicamente recepiti a San Marino mediante pubblicazione della lista aggiornata in apposita sezione del sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (www.esteri.sm).

La lista nazionale, invece, viene aggiornata dal Comitato per le Misure Restrittive con cadenza annuale tramite il suo riesame, volto a verificare la permanenza dei motivi che hanno determinato l'iscrizione dei nominativi in essa presenti o, anche prima di tale scadenza, qualora riceva richieste di c.d. *delisting*. Come già indicato, ogni aggiornamento della lista nazionale viene pubblicato su apposita sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. La versione aggiornata della lista nazionale è altresì disponibile sul sito dell'Agenzia di Informazione Finanziaria.

8. Le liste sono immutabili o subiscono variazioni?

Le liste vengono modificate e/o aggiornate periodicamente, sia "in entrata" (*listing*) che "in uscita" (*delisting*). Vale a dire che gli elenchi di soggetti (individui, gruppi o entità) vengono periodicamente inseriti ma possono anche subire delle cancellazioni.

9. Quali effetti comporta l'iscrizione in una lista? Cosa sono le misure restrittive?

Le liste delle Nazioni Unite sono predisposte per elencare i nominativi dei soggetti cui applicare le misure restrittive, stante il loro collegamento con il terrorismo o il suo finanziamento, o con il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.57/2019, le misure restrittive comprendono:

- a) il congelamento dei beni o fondi detenuti o controllati, interamente o congiuntamente, direttamente o

indirettamente, da individui, gruppi o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite; dei beni o fondi derivati o generati da fondi o altra utilità detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da individui, gruppi o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite, ed, altresì, dei beni o fondi di individui, gruppi o entità che agiscono nell'interesse o sotto la direzione dei soggetti inclusi nelle suddette liste;

b) le restrizioni di natura commerciale, incluse le restrizioni commerciali all'importazione o all'esportazione e gli embarghi sulle armi;

c) le restrizioni di natura finanziaria, incluse le restrizioni alla prestazione di servizi finanziari e di assistenza finanziaria;

d) le restrizioni di altra natura, incluse le restrizioni all'assistenza tecnica, il divieto di volo, il divieto di ingresso o di transito, le sanzioni diplomatiche, la sospensione della cooperazione e il boicottaggio di manifestazioni sportive.

All'iscrizione nella **lista nazionale**, invece, consegue l'applicazione della misura del congelamento dei beni o fondi detenuti o controllati, interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dagli individui o entità in essa iscritti.

10. Come vengono applicate le misure restrittive a San Marino?

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 57/2019 su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, il Congresso di Stato adotta una delibera con cui viene ordinata l'attuazione delle misure restrittive disposte nelle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza, nei confronti dei soggetti iscritti nella liste a esse relative. Per velocizzare il recepimento delle decisioni relative a tali sanzioni internazionali, qualora una decisione del Consiglio di Sicurezza o di un suo Comitato disponga il mero aggiornamento (inclusa l'introduzione di nuovi nominativi) di una lista già recepita con delibera congressuale, tali decisioni, e le misure restrittive disposte o revocate con esse, si intendono recepite tramite la loro semplice pubblicazione sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, senza necessità di un'apposita delibera del Congresso.

Il congelamento dei beni che segue l'iscrizione di un nominativo nella lista nazionale è, invece, sempre disposto con delibera del Congresso di Stato, su indicazione del Comitato per le Misure Restrittive.

11. Dove è possibile reperire le Delibere del Congresso di Stato che adottano le misure restrittive?

Le delibere sono immediatamente pubblicate nelle tabelle del Palazzo Pubblico e del Tribunale. Dal momento della loro pubblicazione si presumono conosciute da chiunque. Il sito della Segreteria di Stato per gli affari interni (<http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/delibere-congresso-di-stato.html>) permette di visualizzare, ricercare e scaricare tali delibere.

L'Agenzia di Informazione Finanziaria per dare maggiore pubblicità a detti provvedimenti ha dedicato una sezione apposita sul proprio sito internet (www.aif.sm): "misure restrittive" - "delibere del Congresso di Stato".

12. Cosa si intende per "congelamento"?

Il congelamento è una delle misure restrittive applicabile nei confronti dei soggetti inclusi nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale. E' definito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della Legge n.57/2019 come il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire beni o fondi, di accedere ad essi, così da modificarne l'entità, l'importo, il valore, l'ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altra modifica che ne consenta l'uso, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di portafoglio, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

13. Cosa si intende per "beni" o "fondi"?

I "Beni" o "fondi" sono definiti nell'articolo 1, lettera c) della Legge n.57/2019 come i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisiti, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse finanziarie e le risorse economiche, anche

naturali, di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisite, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'allegato tecnico alla Legge. Nell'allegato tecnico alla legge, viene chiarito che, a titolo esemplificativo, sono inclusi nella definizione di beni o fondi:

- a) il denaro contante, gli assegni, le cambiali, i crediti pecuniari, gli ordini di pagamento e gli altri mezzi di pagamento;
- b) i depositi presso enti creditizi o enti finanziari oppure presso altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura e i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- e) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse economiche;
- f) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

14. Che effetti comporta il congelamento?

L'articolo 15 della Legge n.57/2019 stabilisce che i beni o fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. È altresì vietato mettere direttamente o indirettamente beni o fondi a disposizione dei soggetti inclusi nelle liste delle Nazioni Unite e nella lista nazionale, o stanziarli a loro vantaggio. È nullo ogni atto posto in essere in violazione di tali divieti.

15. In quanto tempo si ottiene il congelamento?

Il congelamento è immediatamente efficace dalla data di adozione delle delibera congressuale e si perfeziona senza alcun tipo di preavviso al soggetto i cui beni o fondi sono colpiti da tale provvedimento.

16. Come è possibile identificare quali beni vengono colpiti da congelamento?

Il congelamento colpisce tutti i beni o fondi detenuti, gestiti o in qualunque modo controllati da individui, gruppi o entità inclusi nelle liste, dunque non solo quelli che possono essere legati a un particolare atto terroristico, trama o minaccia.

17. Com'è disciplinata la custodia, amministrazione e gestione dei beni o dei fondi oggetto di congelamento?

Per la disciplina della custodia, amministrazione e gestione dei beni o dei fondi oggetto di congelamento si rimanda al Decreto Delegato del 31 ottobre 2008 n.137 "Disciplina della custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento", come da successive modifiche, disponibile sul sito internet dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (www.aif.sm) alla sezione "normativa vigente"—"legislazione" ovvero sul sito del Consiglio Grande e Generale (<http://www.consigliograndeegenerale.sm/online/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti.html>).

18. Come mi devo comportare se ho necessità di utilizzare beni o fondi congelati per soddisfare un bisogno o un diritto fondamentale?

Se ho necessità di utilizzare beni o fondi oggetto di misure di congelamento per soddisfare un bisogno o un diritto fondamentale posso avanzare istanza scritta e motivata di esenzione dal congelamento al Comitato per le Misure Restrittive, inviando formale richiesta al Dipartimento Affari Esteri (come indicato all'articolo 16 della Legge n.57/2019). La domanda di esenzione può essere avanzata al fine di effettuare il pagamento di spese primarie, quali quelle alimentari, per medicinali, per l'abitazione, per l'assistenza medica e legale, per tasse, imposte, premi di assicurazioni obbligatorie, spese di tenuta dei conti, ma anche per far fronte al pagamento di spese straordinarie, seppure la concessione dell'esenzione in quest'ultimo caso soggiace a una procedura differenziata. Caso ulteriore in cui è possibile richiedere l'esenzione è disciplinato dall'articolo 8 del Regolamento di cui all'art. 2 comma 2 della Legge n.57/2019, si tratta della necessità di soddisfare un vincolo o una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui i beni o fondi congelati siano oggetto. Tuttavia, questa possibilità è ammessa solo per i soggetti listati ai sensi della **risoluzione 2231 (2015)**.

Dall'istanza deve risultare in maniera inequivocabile il motivo in base al quale si avanza richiesta di esenzione. In particolare, si deve documentare quale sia il bisogno o diritto fondamentale per il quale si chiede l'esenzione, l'importo e la modalità di pagamento, nonché il nominativo o la denominazione dell'eventuale soggetto beneficiario del pagamento, allegando alla richiesta ogni documento o informazione a supporto. Un modello esemplificativo per presentare un'istanza di esenzione è allegato al Regolamento di cui all'art. 2 comma 2 della Legge n.57/2019.

Se il mio nominativo è iscritto nella **lista nazionale**, è al Comitato per le Misure Restrittive che compete la valutazione sulla fondatezza dell'istanza e la decisione sulla concessione dell'esenzione, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Se il mio nominativo è incluso in una **lista delle Nazioni Unite**, invece, il Comitato per le Misure Restrittive deve notificare l'istanza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o al suo competente Comitato. Di seguito, il Comitato potrà autorizzare l'esenzione solo qualora il Consiglio di Sicurezza (o il suo Comitato, ove competente) non si sia espresso negativamente sulla richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata per il compimento di spese straordinarie, il Comitato deve ottenere il "via libera" dal Consiglio di Sicurezza (o suo Comitato) consistente nell'approvazione espressa dell'esenzione.

In aggiunta a quanto detto nel paragrafo sopra, nel caso in cui il mio nominativo sia stato iscritto in specifiche **liste delle Nazioni Unite**, specificamente quella del Comitato per le Sanzioni **ISIL (Da'esh) e Al-Qaida** o quella del Comitato per le Sanzioni **1988** (Lista per le Sanzioni contro i Talebani), oltre alla possibilità di rivolgermi al Comitato per le Misure Restrittive, ho la possibilità di richiedere l'esenzione direttamente al c.d. *Focal Point* istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite (per questi casi specifici si faccia riferimento all'art. 7 del Regolamento di cui all'art. 2 comma 2 della Legge n. 57/2019). Un modello esemplificativo per presentare tale istanza è allegato al Regolamento di cui all'art. 2, comma 2 della Legge n.57/2019.

19. Come mi devo comportare se riscontro che il mio nominativo è ingiustamente presente nelle liste e voglio chiedere di essere rimosso?

Se ritengo di essere stato ingiustamente iscritto in una **lista delle Nazioni Unite**, posso avanzare istanza scritta al Comitato per le Misure Restrittive, contattando il Dipartimento Affari Esteri. A suo volta il Comitato per le Misure Restrittive invia la richiesta di cancellazione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o ad un suo Comitato, ove competente. La decisione sostanziale in ordine alla cancellazione spetta, dunque, a uno di questi ultimi.

All'istanza motivata deve essere allegato ogni documento o informazione in grado di supportarla. Un modello esemplificativo per avanzare istanza al Comitato per le Misure Restrittive è allegato al Regolamento di cui all'art. 2, comma 2 della Legge n.57/2019.

In aggiunta alla possibilità di cui al paragrafo precedente, qualora il mio nominativo sia presente nella **lista del Comitato per le Sanzioni 1988** (Lista per le Sanzioni contro i Talebani) o in quella **del Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida**, posso presentare istanza scritta e motivata di cancellazione del mio nominativo direttamente al c.d. *Focal Point* istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, nel primo caso (un modello esemplificativo per presentare tale istanza è allegato al Regolamento di cui all'art. 2, comma 2 della Legge n.57/2019); nel secondo caso, posso presentare istanza scritta e motivata di cancellazione direttamente all'Ufficio dell'*Ombudsperson*, istituito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite (un modello esemplificativo per presentare tale istanza è allegato al Regolamento di cui all'art. 2, comma 2 della Legge n.57/2019).

Se, invece, ritengo di essere stato ingiustamente iscritto nella **lista Nazionale**, posso avanzare istanza scritta e motivata di cancellazione al Comitato per le Misure Restrittive, indirizzandola al Dipartimento Affari Esteri. In tal caso, la valutazione e decisione sulla richiesta di cancellazione spetta al solo Comitato per le Misure Restrittive (il modello per presentare tale istanza è allegato al Regolamento di cui all'art. 2, comma 2 della Legge n.57/2019).

20. Cosa succede dopo che l'istanza viene accettata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal suo Comitato, ovvero dal Comitato per le Misure Restrittive?

Se la richiesta di **cancellazione da una lista delle Nazioni Unite** è accolta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal suo Comitato, l'ordine di congelamento si intende automaticamente revocato. Infatti, così come il congelamento è immediata conseguenza dell'inserimento in una lista, analogamente, la revoca del congelamento è diretta conseguenza della cancellazione dalla lista medesima. Della cancellazione viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in apposita sezione, della decisione con cui è stata disposta la cancellazione, come per ogni altro caso di modifica delle liste delle Nazioni Unite recepite dalla Repubblica.

Se la richiesta di **cancellazione dalla lista nazionale** è accolta dal Comitato per le Misure Restrittive, si producono i medesimi effetti e il congelamento si intende automaticamente revocato. Della cancellazione viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in apposita sezione, della versione aggiornata della lista nazionale.

A seguito della revoca del congelamento, sia per cancellazione del nominativo dalla lista nazionale, che per quella da una lista delle Nazioni Unite, i beni o fondi sono restituiti all'avente diritto o, qualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, la cancellazione della misura di congelamento è iscritta nei pubblici registri.

21. Cosa succede se l'istanza di cancellazione non viene accolta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato?

Qualora la richiesta di cancellazione dalle liste non venisse accolta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, il Comitato per le Misure Restrittive ne informa senza ritardo il richiedente.

22. Come mi devo comportare se riscontro che dei miei beni o risorse sono erroneamente colpiti da congelamento per richiedere la rimozione di tale provvedimento?

Se i miei beni sono stati erroneamente sottoposti a una misura di congelamento per omonimia con un individuo o entità incluso in una lista delle Nazioni Unite o nella lista nazionale posso chiedere di essere immediatamente rimesso nella piena disponibilità dei miei beni o fondi al Comitato per le Misure Restrittive, secondo modalità semplificate da questi rese note in apposita sezione del sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (www.esteri.sm).

23. Esiste una tutela giurisdizionale contro le misure restrittive (ivi compreso il congelamento) disposte nei miei confronti?

Contro le misure restrittive disposte nei miei confronti con delibera congressuale e contro i provvedimenti adottati dal Comitato per le Misure Restrittive posso presentare, personalmente o tramite legale, ricorso in opposizione (come indicato all'articolo 22 della Legge n.57/2019).

Contro i medesimi atti è ammesso anche ricorso giurisdizionale. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo, è assistito dal difensore d'ufficio anche nei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo.

C. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E AI SOGGETTI DESIGNATI

1. Poiché il mio ufficio rientra tra le Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta di pubblici registri, come mi devo comportare se nel registro è iscritto un bene riferito a un soggetto il cui nominativo scopro essere presente nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista Nazionale?

Le Amministrazione dello Stato interessate *in primis* dalle misure restrittive sono tutti gli uffici pubblici che curano la tenuta di pubblici registri.

Un'Amministrazione dello Stato, ricevuta la comunicazione da parte dell'Agenzia di Informazione Finanziaria di una delibera congressuale che dispone misure restrittive o degli aggiornamenti alle liste delle Nazioni Unite o a quella nazionale, se riscontra che nel registro sono iscritti beni riconducibili a un soggetto destinatario delle misure, deve immediatamente iscrivere il congelamento nel registro e darne comunicazione all'Agenzia di Informazione Finanziaria, mediante la compilazione e invio dei modelli di cui agli Allegati G e H del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge 29 marzo 2019 n.57.

La comunicazione deve indicare:

- a) le misure applicate ai sensi della Legge n.57/2019, in conformità a quanto disposto dalle delibere congressuali o dalle decisioni di aggiornamento delle liste, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o fondi oggetto di congelamento;
- b) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti inclusi nelle liste o a soggetti ad essi collegati/collegabili.

2. Come mi devo comportare se rientro nella categoria dei c.d. soggetti designati e gestisco beni o fondi per un soggetto il cui nominativo scopro essere presente nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale?

Il "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n.92, come modificata, ricevuta la comunicazione da parte dell'Agenzia di Informazione Finanziaria di una delibera congressuale che dispone misure restrittive o della pubblicazione di modifiche a liste delle Nazioni Unite o a quella nazionale, se riscontra che il proprio cliente e i soggetti a questi collegati (ad esempio, titolari effettivi, delegati, presentatori) o con questi in relazione (ad esempio, gli ordinanti ed i beneficiari), risulta essere un soggetto destinatario delle misure di congelamento, deve darne immediatamente comunicazione all'Agenzia di Informazione Finanziaria, mediante la compilazione e invio del modello di cui all'Allegato H del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge 29 marzo 2019 n.57.

La comunicazione deve indicare:

- a) le misure applicate ai sensi della Legge n.57/2019, in conformità a quanto disposto dalle delibere congressuali o dalle decisioni di aggiornamento delle liste, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o fondi oggetto di congelamento;
- b) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti inclusi nelle liste o a soggetti ad essi collegati/collegabili.

Specifiche indicazioni a riguardo saranno fornite dalla Agenzia di Informazione Finanziaria tramite apposita istruzione.

D. ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Dove posso reperire ulteriore materiale relativo alle procedure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alle risoluzioni in materia di contrasto al terrorismo, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzioni di massa?

Sul sito internet dei Comitati Sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>) vengono regolarmente pubblicati tutti i documenti relativi alle singole risoluzioni. Più in particolare, per quanto attiene alla risoluzione:

a) 1267(1999), 1989(2011), 2253(2015) e sue successive modifiche e/o integrazioni, si rimanda al sito internet del Comitato ISIL (Da'esh) e Al-Qaida (<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267>) per prendere visione di informazioni generali sui lavori che lo stesso svolge, delle linee guida sulla procedura che esso segue nello svolgimento del suo operato, oltre a informazioni di base sulle procedure di inserimento (listing) e cancellazione (de-listing) dalle liste, così come sul congelamento (freezing) e sue richieste di esenzione. Il Comitato ISIL (Da'esh) e Al-Qaida pubblica inoltre dei rapporti annuali sulle attività poste in essere, oltre ai rapporti che periodicamente (almeno una volta all'anno) indirizza al Consiglio di Sicurezza;

b) 1267(1999), 1988(2011) e sue successive modifiche e/o integrazioni, si rimanda al sito internet del Comitato 1988 (<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988>) per prendere visione di informazioni generali sui lavori che lo stesso svolge, delle linee guida sulla procedura che esso segue nello svolgimento del suo operato, oltre a informazioni di base sulle procedure di inserimento (listing) e cancellazione (de-listing) dalle liste, così come sul congelamento (freezing) e sue richieste di esenzione;

c) 1718(2006) e successive risoluzioni, si rimanda al sito del Comitato 1718 (<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718>), al fine di meglio comprendere le competenze allo stesso attribuite, le linee guida sulla procedura che esso segue nello svolgimento del suo operato, oltre a informazioni di base sulle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea;

d) 2231(2015), si rimanda alla sezione del sito internet del Consiglio di Sicurezza ad essa dedicata (<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>), al fine di comprendere quali siano le sanzioni ancora vigenti nei confronti dell'Iran, le modalità e i tempi attraverso i quali avverrà l'attuazione del c.d. Joint Comprehensive Plan of Action, nonché le informazioni di base sulle procedure di inserimento (listing) e cancellazione (de-listing) dalle liste.

2. Ci sono documenti predisposti da organismi istituzionali che potrebbero essere utili per capire meglio questo argomento?

Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) ha adottato una strategia, in continua evoluzione e revisione, in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo e del suo finanziamento ed ha, quindi, sviluppato diverse iniziative finalizzate a supportare le giurisdizioni nel recepimento degli standard internazionali, rinvenibili al sito internet <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/terroristfinancing.html>.

Il GAFI, inoltre, ha predisposto nel giugno 2013 delle Best Practices (*International best practices- Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing; The implementation of financial provisions of united nations security council resolutions to counter the proliferation of weapons of mass destruction*), che sono da considerarsi delle linee guida di carattere generale per l'efficace attuazione di misure restrittive, conformemente agli standard internazionali. Le Best Practices non sono giuridicamente vincolanti, esse mirano tuttavia a individuare elementi chiave nell'attuazione di adeguati provvedimenti sanzionatori.